



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

DFP-0002525-P-13/01/2022

All'Azienda Sanitaria Locale *****

Oggetto: Parere in merito alla permanenza in servizio di un collaboratore professionale sanitario esperto titolare di un incarico a tempo determinato ex articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992.

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 53503 del 14/10/2021, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 68720, con la quale codesta Azienda chiede un parere circa la possibilità di trattenere in servizio, ai sensi dell'articolo 30-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un dipendente con qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto, in aspettativa dal servizio in ruolo per lo svolgimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 15-*septies*, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Nel quesito si rappresenta che il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva di 43 anni nel corso del 2021 e che dovrebbe essere collocato a riposo per limiti di età nell'arco del 2022, mentre l'incarico in via di svolgimento cesserà a luglio 2023.

Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito alcune indicazioni generali, al fine di supportare l'ente nelle determinazioni da assumere nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'esercizio delle sue funzioni gestionali.

Preliminarmente, secondo i principi generali, ribaditi anche nella circolare n. 2 del 2015, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione *pro tempore*, le amministrazioni collocano a riposo per raggiunti limiti di età i dipendenti pubblici – dirigenti e non - che al compimento dell'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio abbiano raggiunto un diritto a pensione esercitabile. In questo ambito, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, compresi i responsabili di struttura complessa, l'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede un regime speciale che, pur confermando l'età limite ordinamentale di questo personale a 65 anni, concede ai destinatari la possibilità di fare domanda per essere trattenuti fino al quarantesimo anno di servizio effettivo, non oltre i 70 anni di età.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Per quanto attiene al caso prospettato, il dipendente è inquadrato nel ruolo di collaboratore professionale sanitario esperto, appartenente alla categoria D del CCNL del comparto Sanità. Al fine di poter svolgere un incarico dirigenziale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15-septies del citato decreto legislativo n. 502, il dipendente è stato collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, come prevede il comma 4 dello stesso articolo. Deve, peraltro, tenersi in conto che, secondo i principi generali esplicitati nell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - cui, come specificato anche nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, la disciplina della dirigenza medica e sanitaria si adegua - l'accesso al ruolo di dirigente professionale, tecnico ed amministrativo del SSN avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico.

I dipendenti inquadrati nelle categorie professionali disciplinate dai contratti di comparto, seppure destinatari di un incarico dirigenziale, non cambiano ruolo né disciplina di appartenenza. Restano quindi - come testimonia l'istituto dell'aspettativa individuato dal legislatore quale strumento cui l'amministrazione ricorre per rendere possibile lo svolgimento dell'incarico - inquadrati nel ruolo di appartenenza, pur svolgendo un incarico di natura dirigenziale. La disposizione speciale contenuta nell'articolo 15-nonies è rivolta solamente agli appartenenti al ruolo dei dirigenti medici e sanitari e non riguarda i dipendenti inquadrati nei ruoli del comparto, seppure destinatari di un incarico dirigenziale.

Conclusivamente, non si ritiene che nella fattispecie prospettata vi siano i presupposti normativi per procedere al trattenimento in servizio dell'unità di personale di cui trattasi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Sisti